

[www.poliziamunicipale.it](http://www.poliziamunicipale.it)

*Prefettura di Prato*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 5060/2006  
TELEFAX

Prato, 9 febbraio 2006

- Ai Sig. Questore di  
59100 PRATO
- Ai Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di  
59100 PRATO
- Ai Sig. Comandante Provinciale  
Guardia di Finanza di  
59100 PRATO
- Ai Sig. Comandante  
Sezione Polizia Stradale di  
59100 PRATO
- Ai Sigg.ri Comandanti Polizia Municipale di  
59100 PRATO  
59025 CANTAGALLO  
59015 CARMIGNANO  
59013 MONTEMURLO  
59016 POGGIO A CAIANO  
59021 VAIANO  
59024 VERNIO
- Ai Sig. Comandante Polizia Provinciale  
59100 PRATO



www.poliziamunicipale.it

*Prefettura di Prato*  
*Ufficio territoriale del Governo*

OGGETTO: Guida senza patente. Circolazione con patenti di guida non convertibili.

E' stato rilevato che i comandi di polizia stradale di questa provincia talvolta applicano in modo difforme la normativa che sanziona la guida di veicoli da parte di coloro che, essendo residenti in Italia da più di un anno, non hanno convertito la patente straniera ovvero ottenuto il rilascio di una patente italiana.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice della strada, ha chiarito che *"conformemente a quanto già affermato da questa Corte (ord. n. 76 del 2000), va ribadito che nel nostro ordinamento, ai fini della sicurezza della circolazione, la patente estera può avere giuridico riconoscimento solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale saranno applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente"* (Ordinanza 17 luglio 2001, n. 260), e che *"per regola generale la patente di guida nel territorio italiano va rilasciata dall'autorità amministrativa italiana..... a questa regola fa parziale eccezione l'art. 135 del nuovo codice della strada che consente ai conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, la guida nel territorio del nostro Paese di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso nel Paese di rilascio; e che la circolazione con patente straniera viene tollerata fino a un anno successivo all'acquisto della residenza in Italia per dare tempo alle pratiche di conversione o al conseguimento di patente italiana"* (Ordinanza 22 marzo 2000, n. 76).

Secondo la Corte Costituzionale, il principio generale da tenere sempre presente, cui fa eccezione l'art. 135 del codice della strada, è che per guidare veicoli e motoveicoli nel nostro Paese è necessaria la titolarità di una patente italiana. Le sanzioni previste per la guida senza patente sono indicate nell'art. 116 del codice della strada (sanzione pecuniaria da €. 2257,00 a €. 9032,00 e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi o confisca dello stesso in caso di reiterazione).



www.poliziamunicipale.it

*Prefettura di Prato*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Un'altra eccezione al principio generale individuato dalla Corte Costituzionale è contenuta nell'art. 136 7° comma del codice della strada, il quale, nel disciplinare la conduzione di veicoli con patenti convertibili, rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea o da uno Stato terzo, dispone che "a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro necessario documento abilitativi in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità". In tale ipotesi, la sanzione pecuniaria è quella di cui all'art. 126 comma 7° del C.d.s. (da €. 143,00 € 573,00).

Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione che in una sentenza del 1995 (Cass. Pen. 27/04/1995, n. 273 Sez. IV) ha precisato che "...deve rilevarsi che il fatto contestato all'imputato è ex adverso riconducibile alla previsione di cui all'art. 135 C.d.s., essendo incontestato che .... al momento del sequestro dell'auto, era in possesso di patente di guida valida rilasciata da uno Stato estero (Argentina), ma risultava residente in Italia .... da oltre un anno. Tale norma prevede, per i conducenti muniti di patente rilasciata da Stato estero, la possibilità di guidare il veicolo in Italia, per il quale è invalida la loro patente, a condizione che essi non siano residenti nel nostro Paese da oltre un anno. Orbene non ricorrendo nella specie tali condizioni diviene per ciò stesso operante la previsione generale di cui all'art. 116 comma 1 e 13. In effetti all'imputato incombeva l'obbligo di sostenere i prescritti esami di idoneità, ex art. 121 C.d.s., per potere conseguire una patente di abilitazione alla guida valida in Italia, in quanto, con il decorso dell'anno di tolleranza legislativa, la patente rilasciatagli dallo Stato estero aveva perduto la precedente validità. Peraltro, data la tipicità della condotta e stante l'inadempimento dell'obbligo specifico di cui sopra, non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 136 c.d.s., poiché essa riguarda situazioni del tutto diverse, che importano in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, la possibilità concreta di conversione di patenti di guida, rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità Europea. .... Non vi è dubbio, in conclusione, che il fatto contestato all'imputato assuma piena rilevanza penale, sotto l'aspetto della violazione di cui all'art. 116 commi 1 e 13 .... Per questo si conclude per l'applicazione dell'art. 116, comma 13, per guida senza patente e l'eventuale applicazione dell'art. 116, comma 12, per il così detto incauto



*Prefettura di Prato*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**affidamento da parte del proprietario del veicolo, o di chi ne aveva comunque la materiale disponibilità, a persona non munita di patente, salvo si dimostri il concorso di questo nella violazione dell'art. 116, comma 13 per aver coscientemente affidato il veicolo a persona non munita del prescritto titolo".**

Si segnala infine che il Giudice di Pace di Prato, con sentenza n. 128/04 del 6/02/2004, si è uniformato all'orientamento della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso proposto da un cittadino albanese, titolare di patente straniera non convertibile, avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Prato per la violazione dell'art. 116 del C.d.s., considerato che "... la patente conseguita all'estero, cessa di avere valore trascorso un anno (art. 135 del D. lvo n. 285/92) dall'acquisizione della residenza in Italia; ... il ricorrente pur essendo residente in Italia dal 18/08/1999 non aveva, al momento della contravvenzione, provveduto alla conversione della patente di guida".

Alla luce di quanto più sopra esposto, si ritiene che la guida con patente straniera dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia comporti sanzioni diverse a seconda dello Stato che ha rilasciato l'abilitazione.

Qualora la patente sia convertibile dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 126 del C.d.s., richiamata dall'art. 136 7° comma del C.d.s.

Se, invece, la patente non è convertibile, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 116 del C.d.s. per la guida senza patente, oltre al fermo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero la confisca dello stesso in caso di reiterazione dell'illecito.

IL PREFETTO

(Maffei)

DC